

## **FONDO PER PLURALISMO E INNOVAZIONE DELL'INFORMAZIONE -**

La riforma dell'Editoria introduce presso il ministero dell'Economia e delle finanze il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione destinato al sostegno sia dell'editoria sia dell'emittenza radiotelevisiva locale.

Il Fondo viene alimentato con **risorse statali** già destinate al settore, un **contributo di solidarietà** pari allo 0,1% del reddito complessivo a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria e una parte, fino a un massimo di cento milioni annui per il periodo 2016-2018, delle **maggiori entrate derivanti dal canone Rai**. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.

I requisiti di accesso, i meccanismi di calcolo dei contributi e le modalità per la concessione saranno stabiliti con un **dpcm**, sottoposto al **parere delle commissioni parlamentari** competenti, e da emanarsi entro sei mesi.

Una determinata percentuale del Fondo potrà essere destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale, attuando obiettivi di convergenza multimediale.

Inoltre, nei limiti delle risorse del Fondo, è prevista l'erogazione di un contributo per il sostegno delle **spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati**, che sostituisce le attuali riduzioni tariffarie.

**DISCIPLINA FINANZIAMENTI** - La riforma delega il Governo a ridefinire la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici e individua la platea dei beneficiari, fissando quale condizione necessaria per il finanziamento l'esercizio esclusivo in ambito commerciale di un'attività informativa autonoma e indipendente di carattere generale e la costituzione come cooperative giornalistiche, enti senza fini di lucro o imprese editrici il cui capitale sia da esse interamente detenuto.

Si prevede il mantenimento dei contributi (con la possibilità di definire criteri specifici sia per i requisiti di accesso, sia per i meccanismi di calcolo dei contributi) per imprese editrici espressione delle minoranze linguistiche; imprese ed enti che editano periodici per non vedenti e ipovedenti; associazioni dei consumatori; imprese editrici di quotidiani e periodici italiani diffusi all'estero.

Sono esclusi invece gli organi di informazione di partiti o movimenti politici e sindacali; periodici specialistici; imprese editrici di quotidiani e periodici che fanno capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa.

Alle aziende viene richiesto un'anzianità di costituzione e di edizione della testata di almeno due anni; il regolare adempimento degli obblighi derivanti dai contratti collettivi nazionali o territoriali di lavoro; l'edizione della testata in formato digitale, eventualmente anche in parallelo con l'edizione in formato cartaceo; la pubblicazione di tutti i contributi e finanziamenti ricevuti; l'adozione di misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della donna.

I contributi dovranno essere calcolati tenendo conto di un tetto massimo liquidabile a ciascuna impresa (legato all'incidenza percentuale del contributo sul totale dei proventi e fino alla misura massima del 50%); del numero di copie annue vendute (comunque non inferiore al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate locali e al 20 per cento per le testate nazionali, prevedendo, in particolare, più scaglioni cui corrispondono quote diversificate di rimborso dei costi di produzione e per copia venduta); della valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell'offerta e del modello imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso; di criteri di calcolo specifici per le testate online che producano contenuti informativi originali (tenendo conto del numero dei giornalisti, dell'aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti).

Si prevedono dei criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore a 35 anni, per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e per azioni di formazione e aggiornamento del personale. E' prevista la **riduzione del contributo** per le imprese che superano nel trattamento economico di dipendenti, collaboratori e amministratori **il limite massimo retributivo di 240.000 euro lordi annui**.

La riforma contiene altri criteri direttivi che riguardano la definizione di **regole di liquidazione** dei contributi quanto più possibili **omogenee** e la **semplificazione del procedimento**, per velocizzare i tempi; l'introduzione di incentivi agli investimenti in innovazione digitale e di finanziamenti per progetti innovativi presentati da imprese editoriali di nuova costituzione.

Si prevede, infine, l'**incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali** su quotidiani, periodici e sulle emittenti radiotelevisive locali (cioè se realizzati in quantità almeno pari a quella dell'anno precedente, con la detassazione che cresce se realizzati in quantità maggiore), riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola e media dimensione.

**SISTEMA DISTRIBUTIVO** - La legge delega il governo ad emanare decreti per la liberalizzazione degli orari e dei punti vendita dei giornali.

### **CONSIGLIO NAZIONALE ODG E PREPENSIONAMENTI GIORNALISTI -**

La legge delega il governo ad adottare decreti finalizzati:

- alla razionalizzazione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, relativamente alle competenze in materia di formazione, al procedimento disciplinare (in particolare eliminando la facoltà di cumulo delle impugnative dei provvedimenti dei consigli regionali dell'ordine al Consiglio nazionale con quelle giurisdizionali, ferma restando la possibilità di proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel caso di impugnativa al Consiglio nazionale); alla riduzione del numero dei componenti fino a un massimo di 60, di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti (con la presenza di un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute in ciascuno dei due gruppi); all'adeguamento del sistema elettorale;

- all'incremento, nella direzione di un progressivo allineamento con la disciplina generale, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti; alla revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editoriali ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e agli stessi prepensionamenti.

Si parla anche di Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico, che resta in carica fino all'approvazione della nuova delibera che definisce l'equo compenso e al completamento degli ulteriori adempimenti in materia.

**AGENZIE STAMPA E AMMINISTRAZIONI** - Viene estesa a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni l'autorizzazione ad avvalersi delle agenzie di stampa per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi, con aggiudicazione a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara, sul modello di quanto avviene già per la Presidenza del consiglio dei ministri.

**RAI** - La legge dimezza a **10 anni la durata dell'affidamento in concessione** del servizio pubblico e ribadisce che deve essere preceduto da una **consultazione pubblica sugli obblighi del servizio** stesso, come previsto dalla riforma della governance della Rai. Infine stabilisce che il trattamento economico di dipendenti, collaboratori e consulenti Rai, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate, non possa superare il **tetto dei 24omila euro lordi annui**

(cioè, la legge specifica che, ai fini del rispetto di tale tetto, non si applicano alla Rai le esclusioni riferite alle società che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate. Clausola che aveva consentito all'azienda, a seguito dell'emissione di un prestito obbligazionario nel corso del 2015, di derogare alla legge 89 del 2014 che aveva introdotto nelle società pubbliche il limite massimo retributivo di 240mila euro lordi annui).